

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1843/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1844/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001 ..... 3
- Regolamento (CE) n. 1845/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 4
- Regolamento (CE) n. 1846/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 6
- Regolamento (CE) n. 1847/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, recante apertura di una gara n. 41/2001 CE per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali ..... 8
- Regolamento (CE) n. 1848/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo ..... 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 1849/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce la produzione stimata di cotone non sgranato per la campagna 2001/2002 e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo** ..... 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1850/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità, durante l'anno di contingentamento 2002, di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali organizzate dalla Comunità europea nel novembre 2001** ..... 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1851/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che rettifica il regolamento (CE) n. 2571/97 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari** ..... 16

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ★ <b>Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio</b> .....           | 17 |
| Regolamento (CE) n. 1853/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara .....                                                                                                                                     | 19 |
| Regolamento (CE) n. 1854/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....                                                                                               | 21 |
| Regolamento (CE) n. 1855/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato .....                                                                                                                                                                     | 23 |
| Regolamento (CE) n. 1856/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....                                                                                               | 24 |
| Regolamento (CE) n. 1857/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001 .....                                                                                                 | 26 |
| Regolamento (CE) n. 1858/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001 .....                                                                                                            | 27 |
| Regolamento (CE) n. 1859/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001 .....                                                                                                          | 28 |
| Regolamento (CE) n. 1860/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001 .....                                                                                                          | 29 |
| Regolamento (CE) n. 1861/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....                                                            | 30 |
| Regolamento (CE) n. 1862/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2001 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 ..... | 32 |

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1843/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 settembre 2001**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

| Codice NC                          | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00                         | 052                               | 60,8                                |
|                                    | 999                               | 60,8                                |
| 0709 90 70                         | 052                               | 94,9                                |
|                                    | 999                               | 94,9                                |
| 0805 30 10                         | 388                               | 68,5                                |
|                                    | 512                               | 65,9                                |
|                                    | 524                               | 58,7                                |
|                                    | 528                               | 59,7                                |
|                                    | 999                               | 63,2                                |
| 0806 10 10                         | 052                               | 68,4                                |
|                                    | 999                               | 68,4                                |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 060                               | 39,9                                |
|                                    | 388                               | 91,5                                |
|                                    | 400                               | 88,2                                |
|                                    | 508                               | 70,2                                |
|                                    | 512                               | 91,1                                |
|                                    | 528                               | 42,0                                |
|                                    | 800                               | 205,8                               |
|                                    | 804                               | 66,4                                |
|                                    | 999                               | 86,9                                |
|                                    | 052                               | 108,9                               |
| 0808 20 50                         | 720                               | 78,6                                |
|                                    | 999                               | 93,8                                |
| 0809 30 10, 0809 30 90             | 052                               | 119,3                               |
|                                    | 999                               | 119,3                               |
| 0809 40 05                         | 052                               | 69,9                                |
|                                    | 060                               | 60,5                                |
|                                    | 064                               | 48,5                                |
|                                    | 066                               | 66,0                                |
|                                    | 999                               | 61,2                                |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1844/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 20 settembre 2001**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ottava gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la ottava gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,090 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1845/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 20 settembre 2001**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 settembre 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

| Codice NC                 | Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1703 10 00 <sup>(1)</sup> | 9,25                                                                         | —                                                                       | 0                                                                                                                                                                           |
| 1703 90 00 <sup>(1)</sup> | 12,96                                                                        | —                                                                       | 0                                                                                                                                                                           |

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1846/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 20 settembre 2001**

**che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

differentiazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

(6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

considerando quanto segue:

(7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Qualora il titolo di esportazione, la cui restituzione è stata fissata in conformità del primo comma, venga utilizzato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti, espressi in equivalente zucchero bianco.

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la

*Articolo 2*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 settembre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura                                     | Importo delle restituzioni |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1701 11 90 9100 | A00          | EUR/100 kg                                          | 40,49 <sup>(1)</sup>       |
| 1701 11 90 9910 | A00          | EUR/100 kg                                          | 37,51 <sup>(1)</sup>       |
| 1701 11 90 9950 | A00          | EUR/100 kg                                          | <sup>(2)</sup>             |
| 1701 12 90 9100 | A00          | EUR/100 kg                                          | 40,49 <sup>(1)</sup>       |
| 1701 12 90 9910 | A00          | EUR/100 kg                                          | 37,51 <sup>(1)</sup>       |
| 1701 12 90 9950 | A00          | EUR/100 kg                                          | <sup>(2)</sup>             |
| 1701 91 00 9000 | A00          | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg<br>di prodotto netto | 0,4402                     |
| 1701 99 10 9100 | A00          | EUR/100 kg                                          | 44,02                      |
| 1701 99 10 9910 | A00          | EUR/100 kg                                          | 44,02                      |
| 1701 99 10 9950 | A00          | EUR/100 kg                                          | 44,02                      |
| 1701 99 90 9100 | A00          | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg<br>di prodotto netto | 0,4402                     |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1847/2001 DELLA COMMISSIONE****del 20 settembre 2001****recante apertura di una gara n. 41/2001 CE per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1660/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinati all'esportazione a scopi industriali. L'alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 <sup>(6)</sup>, e agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(7)</sup>, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si procede alla vendita mediante gara n. 41/2001 CE di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

*Articolo 3*

Le offerte sono presentate presso la sede dell'organismo d'intervento interessato, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta, al seguente indirizzo:

Onivins-Libourne, Délégation nationale  
17, avenue de la Ballastière  
boîte postale 231  
F-33505 Libourne Cedex  
[tel. (33) 557 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

oppure spedite all'indirizzo suddetto per raccomandata.

Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 41/2001 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 dell'8 ottobre 2001 (ora di Bruxelles).

Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 euro per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.  
<sup>(3)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.  
<sup>(4)</sup> GU L 221 del 17.8.2001, pag. 8.  
<sup>(5)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.  
<sup>(7)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

**Articolo 4**

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a: 7,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 28 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all'esportazione, 32 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 7,5 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato ad altre utilizzazioni industriali.

**Articolo 5**

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR al litro.

L'organismo d'intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

**Articolo 6**

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

**Articolo 7**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO****GARA N. 41/2001 CE PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI****Luogo di magazzino, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita**

| Stato Membro | Ubicazione                                                                          | Numero delle cisterne | Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol.) | Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 | Tipo di alcole | Titolo alcolometrico (in % vol.) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Francia      | Onivins-Longuefuye<br>F-53200 Longuefuye                                            | 13                    | 22 000                                            | 27                                                             | greggio        | + 92 %                           |
|              |                                                                                     | 14                    | 4 580                                             | 36                                                             | greggio        | + 92 %                           |
|              |                                                                                     | 14                    | 17 900                                            | 28                                                             | greggio        | + 92 %                           |
|              | Onivins-Port-La-Nouvelle<br>Av. Adolphe Turrel<br>BP 62<br>F-11210 Port-La-Nouvelle | 10                    | 22 600                                            | 27                                                             | greggio        | + 92 %                           |
|              |                                                                                     | 13                    | 12 020                                            | 28                                                             | greggio        | + 92 %                           |
|              |                                                                                     | 33                    | 20 750                                            | 35                                                             | greggio        | + 92 %                           |
|              |                                                                                     | 33                    | 150                                               | 27                                                             | greggio        | + 92 %                           |
|              | Totale                                                                              |                       | 100 000                                           |                                                                |                |                                  |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1848/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 settembre 2001**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(2)</sup>, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 19 settembre 2001, la quantità ancora disponibile per il periodo fino al 15 novembre 2001, per la zona 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischia di essere supe-

rata, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 16 al 18 settembre 2001 e sospendere per questa zona fino al 16 novembre 2001 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 18 settembre 2001 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 48,67 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 16 novembre 2001, sono sospesi per la zona 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 19 settembre 2001, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 21 settembre 2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1849/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 20 settembre 2001**

**che stabilisce la produzione stimata di cotone non sgranato per la campagna 2001/2002 e la  
conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, la stima della produzione di cotone non sgranato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo devono essere stabilite anteriormente al 10 settembre della campagna di commercializzazione interessata.
- (2) L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 dispone che la stima della produzione debba essere stabilita tenendo conto delle previsioni di raccolta. Secondo i dati disponibili per la campagna di commercializzazione 2001/2002, è opportuno fissare la produzione suddetta come di seguito indicato.
- (3) La riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è calcolata conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001, sostituendo tuttavia

alla produzione effettiva la produzione stimata aumentata del 15 %. È pertanto opportuno fissare la riduzione suddetta come di seguito indicato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione stimata di cotone non sgranato è fissata a:

- 1 095 840 tonnellate per la Grecia,
- 314 058 tonnellate per la Spagna,
- 756 tonnellate per il Portogallo.

2. Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a:

- 44,221 EUR/100 kg per la Grecia,
- 23,918 EUR/100 kg per la Spagna,
- 0 EUR/100 kg per il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1850/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 20 settembre 2001**

**relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità, durante  
l'anno di contingentamento 2002, di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi  
partecipanti alle fiere commerciali organizzate dalla Comunità europea nel novembre 2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

V di detto regolamento, escluse le disposizioni relative alla flessibilità.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(6) Le domande di autorizzazioni di importazione dovrebbero essere corredate del contratto firmato nel corso della fiera, certificato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 391/2001 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

(7) Per evitare l'elusione delle misure, il rilascio delle autorizzazioni di importazione dovrebbe riguardare soltanto i prodotti spediti dal paese fornitore d'origine dal 1° gennaio 2002 in poi.

considerando quanto segue:

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Tessili»,

(1) Se necessario possono essere aperti, in circostanze particolari, contingenti supplementari rispetto a quelli di cui all'allegato V de regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio. La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di contingenti supplementari in previsione delle fiere commerciali del 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(2) Per alcuni paesi terzi sono già stati aperti in passato contingenti supplementari in occasione di fiere commerciali.

*Articolo 1*

(3) L'accesso ai contingenti supplementari dovrebbe essere limitato ai prodotti presentati dai paesi esportatori a una determinata fiera e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita, certificati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

Oltre ai limiti quantitativi all'importazione fissati dal regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio sono aperti per l'anno di contingentamento 2002, in occasione delle fiere commerciali che si terranno nella Comunità europea nel novembre 2001, i contingenti supplementari indicati in allegato.

(4) Onde evitare un uso eccessivo di tali contingenti supplementari, si ritiene opportuno chiedere allo Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera di verificare che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti stabiliti per tali contingenti supplementari e di informare la Commissione, dopo la chiusura della fiera, dei quantitativi totali coperti da tali contratti certificati.

*Articolo 2*

(5) Si ritiene opportuno applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti per i quali vengono aperti contingenti supplementari le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relative alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato

1. L'accesso ai contingenti supplementari di cui all'articolo 1 è limitato ai prodotti presentati dai paesi esportatori alla fiera e ai quantitativi fissati nel contratto di vendita, certificati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la fiera.

2. Le autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera si accertano che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti fissati nell'allegato.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, entro trenta giorni dalla chiusura della fiera, i quantitativi totali coperti da contratti certificati conclusi durante la fiera, suddividendoli per paese fornitore e per categoria.

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 58 del 28.2.2001, pag. 3.

*Articolo 3*

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono stati aperti contingenti supplementari sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio applicabili alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, escluse le disposizioni relative alla flessibilità.
2. Le autorizzazioni di importazione possono essere rilasciate soltanto previa presentazione di una licenza di esportazione recante nella casella n. 9 l'indicazione della fiera e dell'anno in questione e corredata dell'originale del contratto certificato di cui all'articolo 2.
3. Le autorizzazioni di importazione riguardano soltanto i prodotti spediti nella Comunità dal paese terzo di origine dal 1° gennaio 2002 in poi.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**Contingenti supplementari per la fiera commerciale di Berlino dell'8 e 9 novembre 2001**

[La designazione completa delle merci figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93]

| Categoria | Unità                                                                                  | Paese terzo <sup>(1)</sup>                                           | Limite quantitativo                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1         | tonnellate                                                                             | Pakistan                                                             | 66                                  |
| 4         | 1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi | Bielorussia<br>India<br>Indonesia<br>Malaysia<br>Pakistan<br>Vietnam | 4<br>454<br>212<br>94<br>225<br>25  |
| 5         | 1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi                | Bielorussia<br>India<br>Malaysia<br>Pakistan<br>Vietnam              | 4<br>252<br>42<br>215<br>20         |
| 6         | 1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi                               | India<br>Indonesia<br>Malaysia<br>Vietnam                            | 118<br>131<br>92<br>20              |
| 7         | 1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi                                              | India<br>Indonesia<br>Vietnam                                        | 407<br>98<br>25                     |
| 8         | 1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi | Bielorussia<br>India<br>Indonesia<br>Malaysia<br>Pakistan<br>Vietnam | 4<br>323<br>518<br>82<br>158<br>220 |
| 9         | tonnellate                                                                             | Pakistan                                                             | 233                                 |
| 12        | 1 000 paia                                                                             | Bielorussia                                                          | 4                                   |
| 15        | 1 000 pezzi<br>1 000 pezzi<br>1 000 pezzi                                              | Bielorussia<br>India<br>Vietnam                                      | 4<br>124<br>20                      |
| 18        | tonnellate                                                                             | Vietnam                                                              | 5                                   |
| 20        | tonnellate<br>tonnellate<br>tonnellate                                                 | Bielorussia<br>India<br>Pakistan                                     | 2<br>294<br>149                     |
| 21        | 1 000 pezzi                                                                            | Vietnam                                                              | 30                                  |
| 26        | 1 000 pezzi<br>1 000 pezzi                                                             | Bielorussia<br>India                                                 | 4<br>383                            |
| 27        | 1 000 pezzi<br>1 000 pezzi                                                             | Bielorussia<br>India                                                 | 4<br>372                            |



| Categoria | Unità       | Paese terzo <sup>(1)</sup> | Limite quantitativo |
|-----------|-------------|----------------------------|---------------------|
| 29        | 1 000 pezzi | India                      | 268                 |
| 78        | tonnellate  | Vietnam                    | 5                   |
| 118       | tonnellate  | Bielorussia                | 2                   |

<sup>(1)</sup> L'apertura di contingenti supplementari è subordinata all'assoggettamento nel 2001 degli scambi di prodotti tessili originari dei paesi in questione ad un regime convenzionale specifico.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1851/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 20 settembre 2001**

**che rettifica il regolamento (CE) n. 2571/97 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 <sup>(4)</sup>, prevede al suo allegato VII, le diciture particolari da apporre sull'esemplare di controllo T 5. Da una verifica di tutte le versioni linguistiche è emerso un errore di battitura nell'allegato di cui trattasi.
- (2) L'articolo 22, paragrafo 4, dello stesso regolamento prevede una sanzione in caso di inosservanza di un'esigenza subordinata e il suo allegato III elenca i traccianti da incorporare per la formula B. Da una verifica della versione tedesca sono emersi errori di battitura e di traduzione nelle due disposizioni in parola.

(3) Occorre pertanto apportare le rettifiche necessarie a tale regolamento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. All'allegato VII, parte B, lettera b), primo trattino, terzo sottotratino, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2571/97, il termine «Butter» è sostituito dal termine «Butterfett».
2. Alcune rettifiche vengono apportate all'articolo 22 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 2571/97. Tali rettifiche riguardano solamente la versione tedesca.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1852/2001 DELLA COMMISSIONE****del 20 settembre 2001****che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari<sup>(1)</sup> e in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza ha dimostrato la necessità di precise norme di tutela delle informazioni fornite da richiedenti al fine di garantire il regolare funzionamento della valutazione delle domande in virtù del regolamento (CE) n. 258/97.
- (2) Dette norme devono garantire la riservatezza delle informazioni relative al processo di fabbricazione, qualora la loro diffusione possa danneggiare in maniera sproporzionata la posizione competitiva del richiedente.
- (3) Per migliorare la trasparenza di funzionamento delle procedure fissate dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, talune informazioni sui prodotti sottoposti a valutazione in conformità del predetto articolo, come pure sul risultato della valutazione stessa, devono essere rese accessibili al pubblico. Tali informazioni devono essere pubblicate su Internet dalla Commissione.
- (4) Dette norme devono essere coerenti con il nuovo quadro legislativo fissato dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione intenzionale nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (5) I provvedimenti fissati dal regolamento concordano con il parere espresso dal comitato permanente per gli alimenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La Commissione, le autorità nazionali degli Stati membri e gli organismi di valutazione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 258/97, non diffondono informazioni considerate riservate ad eccezione delle informazioni che devono essere rese pubbliche se le circostanze lo richiedono per proteggere la salute umana.

2. Il richiedente può specificare le informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 riguardo al processo di fabbricazione che devono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe danneggiare la sua posizione

competitiva. In tali casi si dovrà fornire una giustificazione verificabile.

3. L'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta decide, previa consultazione del richiedente, quali informazioni sul processo di fabbricazione sono considerate riservate ed informa della sua decisione il richiedente, l'ente competente per la valutazione dei prodotti alimentari e la Commissione.

4. La Commissione si adopera affinché gli Stati membri siano informati di ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 3.

*Articolo 2*

1. In sede di svolgimento della valutazione iniziale della domanda in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97, la Commissione rende pubbliche le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo del richiedente;
- b) descrizione che consenta l'identificazione del prodotto o ingrediente alimentare;
- c) uso che si intende fare dei prodotti o degli ingredienti alimentari;
- d) una sintesi della domanda, ad eccezione delle parti per le quali il carattere di riservatezza è stato deciso in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3;
- e) data di ricevimento di una domanda completa.

2. La Commissione rende accessibile al pubblico la relazione di valutazione iniziale, ad eccezione di eventuali informazioni considerate riservate in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, in base alle modalità seguenti:

- a) se non vi sono obiezioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, la relazione di valutazione iniziale è resa accessibile al pubblico dopo la scadenza del periodo di 60 giorni di cui al predetto articolo e dopo il periodo di tempo necessario per informarne il richiedente;
- b) se, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 258/97, si richiede una decisione di autorizzazione, la relazione di valutazione iniziale è, qualora possibile, resa accessibile al pubblico con l'eventuale parere del comitato scientifico per gli alimenti oppure, se tale parere non è richiesto, alla data di pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

  

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1853/2001 DELLA COMMISSIONE****del 20 settembre 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1765/2001 <sup>(4)</sup>, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità.
- (2) L'applicazione del disposto dell'articolo 47, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garan-

tire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 239 del 7.9.2001, pag. 15.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —  
LIITE — BILAGA

**Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89**

**Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89**  
**Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen**

**Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89**

**Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89**

**États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89**

**Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89**

**In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen**

**Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89**

**Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät**  
**Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89**

|                                                   |             |   |   |             |   |   |
|---------------------------------------------------|-------------|---|---|-------------|---|---|
| Estados miembros o regiones de Estados miembros   | Categoría A |   |   | Categoría C |   |   |
| Medlemsstat eller region                          | Kategori A  |   |   | Kategori C  |   |   |
| Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats | Kategorie A |   |   | Kategorie C |   |   |
| Κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους             | Κατηγορία Α |   |   | Κατηγορία Γ |   |   |
| Member States or regions of a Member State        | Category A  |   |   | Category C  |   |   |
| États membres ou régions d'États membres          | Catégorie A |   |   | Catégorie C |   |   |
| Stati membri o regioni di Stati membri            | Categoria A |   |   | Categoria C |   |   |
| Lidstaat of gebied van een lidstaat               | Categorie A |   |   | Categorie C |   |   |
| Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros     | Categoria A |   |   | Categoria C |   |   |
| Jäsenvaltiot tai alueet                           | Luokka A    |   |   | Luokka C    |   |   |
| Medlemsstater eller regioner                      | Kategori A  |   |   | Kategori C  |   |   |
|                                                   | U           | R | O | U           | R | O |
| Belgique/België                                   |             | × | × |             |   |   |
| Danmark                                           |             | × |   |             |   |   |
| Deutschland                                       |             | × | × |             |   |   |
| France                                            |             | × | × |             |   | × |
| Ireland                                           |             |   |   |             |   | × |
| Italia                                            |             |   | × |             |   |   |
| Nederland                                         |             | × | × |             |   |   |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1854/2001 DELLA COMMISSIONE****del 20 settembre 2001****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1735/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1735/2001, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modifi-

care le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1260/2001 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 1735/2001, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 28.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 settembre 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura                                  | Importo della restituzione           |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1702 40 10 9100 | A00          | EUR/100 kg di sostanza secca                     | 44,02 <sup>(2)</sup>                 |
| 1702 60 10 9000 | A00          | EUR/100 kg di sostanza secca                     | 44,02 <sup>(2)</sup>                 |
| 1702 60 80 9100 | A00          | EUR/100 kg di sostanza secca                     | 83,64 <sup>(4)</sup>                 |
| 1702 60 95 9000 | A00          | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4402 <sup>(1)</sup>                |
| 1702 90 30 9000 | A00          | EUR/100 kg di sostanza secca                     | 44,02 <sup>(2)</sup>                 |
| 1702 90 60 9000 | A00          | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4402 <sup>(1)</sup>                |
| 1702 90 71 9000 | A00          | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4402 <sup>(1)</sup>                |
| 1702 90 99 9900 | A00          | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4402 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> |
| 2106 90 30 9000 | A00          | EUR/100 kg di sostanza secca                     | 44,02 <sup>(2)</sup>                 |
| 2106 90 59 9000 | A00          | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4402 <sup>(1)</sup>                |

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(3)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).



**REGOLAMENTO (CE) N. 1855/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 settembre 2001**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(3)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 19,867 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1856/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 20 settembre 2001**

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 settembre 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni | Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 1001 10 00 9200 | —            | EUR/t           | —                            | 1101 00 11 9000 | —            | EUR/t           | —                            |
| 1001 10 00 9400 | —            | EUR/t           | —                            | 1101 00 15 9100 | C01          | EUR/t           | 0                            |
| 1001 90 91 9000 | —            | EUR/t           | —                            | 1101 00 15 9130 | C01          | EUR/t           | 0                            |
| 1001 90 99 9000 | C01          | EUR/t           | —                            | 1101 00 15 9150 | C01          | EUR/t           | 0                            |
| 1002 00 00 9000 | A00          | EUR/t           | —                            | 1101 00 15 9170 | C01          | EUR/t           | 0                            |
| 1003 00 10 9000 | —            | EUR/t           | —                            | 1101 00 15 9180 | C01          | EUR/t           | 0                            |
| 1003 00 90 9000 | A00          | EUR/t           | —                            | 1101 00 15 9190 | —            | EUR/t           | —                            |
| 1004 00 00 9200 | —            | EUR/t           | —                            | 1101 00 90 9000 | —            | EUR/t           | —                            |
| 1004 00 00 9400 | A00          | EUR/t           | 0                            | 1102 10 00 9500 | C01          | EUR/t           | 23,00                        |
| 1005 10 90 9000 | —            | EUR/t           | —                            | 1102 10 00 9700 | C01          | EUR/t           | 18,00                        |
| 1005 90 00 9000 | A00          | EUR/t           | 0                            | 1102 10 00 9900 | —            | EUR/t           | —                            |
| 1007 00 90 9000 | —            | EUR/t           | —                            | 1103 11 10 9200 | A00          | EUR/t           | 0 <sup>(1)</sup>             |
| 1008 20 00 9000 | —            | EUR/t           | —                            | 1103 11 10 9400 | A00          | EUR/t           | 0 <sup>(1)</sup>             |
|                 |              |                 |                              | 1103 11 10 9900 | —            | EUR/t           | —                            |
|                 |              |                 |                              | 1103 11 90 9200 | A00          | EUR/t           | 0 <sup>(1)</sup>             |
|                 |              |                 |                              | 1103 11 90 9800 | —            | EUR/t           | —                            |

<sup>(1)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1857/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 20 settembre 2001**

**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui  
al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Polonia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 14 al 20 settembre 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1858/2001 DELLA COMMISSIONE****del 20 settembre 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione <sup>(5)</sup> esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 14 al 20 settembre 2001, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1859/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 20 settembre 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al  
regolamento (CE) n. 1005/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 settembre 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 16,74 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1860/2001 DELLA COMMISSIONE****del 20 settembre 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1789/2001 della Commissione, del 12 settembre 2001, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi

paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1789/2001.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1789/2001, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 14 al 20 settembre 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1789/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 243 del 13.9.2001, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1861/2001 DELLA COMMISSIONE****del 20 settembre 2001****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,  
considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 2001, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1721/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1721/2001 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i

tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1721/2001 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 233 del 31.8.2001, pag. 30.



## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 20 settembre 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

| Prodotto         | Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg                                                             |                                                                                                |       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                  | In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni ed esportazioni a partire dal 1° ottobre 2001 | In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni ed esportazioni fino al 30 settembre 2001 | Altri |
| Zucchero bianco: | 42,02                                                                                              | 44,02                                                                                          | 44,02 |

**REGOLAMENTO (CE) N. 1862/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 20 settembre 2001**

**relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le  
domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2001 in applicazione  
del regolamento (CE) n. 2603/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del  
16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione per l'im-  
portazione di riso originario degli Stati ACP, nonché per l'im-  
portazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare  
(PTOM) <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.  
2731/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,  
considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regola-  
mento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dal termine  
fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri,  
la Commissione decide in quale misura possano essere  
accolte le domande presentate e stabilisce i quantitativi  
disponibili per il lotto successivo e, nel caso, per il lotto  
complementare del mese d'ottobre.
- (2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande  
presentate per il lotto di settembre 2001 è necessario  
che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate

nelle domande, previa applicazione della percentuale di  
riduzione indicata nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate  
nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2001  
in virtù del regolamento (CE) n. 2603/97 e comunicate alla  
Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate  
nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle  
percentuali di riduzione fissate nell'allegato.
2. Le quantità disponibili per il lotto complementare del  
mese d'ottobre sono fissate nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in  
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 22.12.1999, pag. 39.

## ALLEGATO

**Regolamento (CE) n. 2603/97**

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di settembre 2001 e quantità disponibili per il lotto complementare del mese d'ottobre:

| Origine                                                                                    | % di riduzione | Quantitativi disponibili<br>per il lotto complementare<br>del mese d'ottobre 2001<br>(in t) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTOM (articolo 6)<br>— Codice NC 1006                                                      | —              | 3 732                                                                                       |
| ACP (articolo 2, paragrafo 1)<br>— Codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 | 82,7391        | —                                                                                           |